



DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE – SEDUTA DEL 23 MAGGIO 2018

OGGETTO: Porto di Napoli – Località Mergellina Pontile Sannazzaro – Alilauro spa – Del. C.G. 51/2017 – Regolarizzazione posizione amministrativa per occupazione specchio acqueo per il mantenimento di un pontile di mq. 235 adibito all'ormeggio di aliscafi, zona scoperta di mq 210 adibita a praticabile per il transito dei passeggeri, due zone per la posa di n. 2 prefabbricati di facile rimozione, di rispettivi mq. 8 e mq. 10 adibiti a biglietterie e duplice tubazione (collegata a n. 2 serbatoi metallici interrati di mq. 15 cadauno, posti su suolo comunale a meno di m. 30 dal demanio marittimo – decorrenza: 1.01.2015/31.12.2018.

IL COMITATO DI GESTIONE

Con la presenza del Presidente Spirito e dei componenti Iavarone, Masucci, Criscuolo, Faraone.

Assistono alla seduta, in rappresentanza del collegio dei revisori dei conti, Scafuri e Brignola.

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 così come modificata dal D. lgs. 169/16, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;

VISTO il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nomina il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale;

Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, così come modificato dal D.Lgs.97/2016, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Viste le delibere n. 9 del 13.01.2017, n. 38 e n. 39 del 10.02.2017 con le quali è stato rispettivamente costituito ed integrato il Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

Viste le delibere n. 3 del 31.01.2017 e n. 28 del 25.07.2017, con le quali il Comitato di gestione ha approvato il proprio Regolamento di funzionamento;

Visto l'art. 36 e ss. del Cod. Nav. ed il relativo Regolamento di esecuzione;

Visto, in particolare, l'art. 9, n. 5, l. f) della Legge 84/94 e s.m.i.;

Considerato che la Alilauro s.p.a. era titolare delle seguenti licenze:

- licenza n. 7/2011, Rep. n. 6370 scaduta il 31.12.2014, avente ad oggetto uno specchio acqueo per il mantenimento di un pontile di mq. 235 adibito all'ormeggio di aliscafi, una zona scoperta di mq 210 adibita a praticabile per il transito dei passeggeri, due zone per la posa di n. 2 prefabbricati di facile rimozione, di rispettivi mq. 8 e mq. 10 adibiti a biglietterie ubicati al pontile Sannazzaro località Mergellina, identificata catastalmente presso l'Agenzia del Territorio di Napoli al Foglio n.213, comune censuario F839;
- licenza n. 8/2011, Rep. n. 6371 scaduta il 31.12.2014, avente ad oggetto una duplice tubazione (collegata a n. 2 serbatoi metallici interrati di mq. 15 cadauno, posti su suolo comunale a meno di m. 30 dal demanio marittimo) che, sottotraversando l'intero pontile, termina al punto di distribuzione costituito da un contaltri con macchinetta erogatrice.

Considerato che con istanze, acquisite rispettivamente in data 2.12.2014 al n. 6960 (modello D2) e in data 2.09.2013 al n. 4817 (modello D2) del protocollo generale A.P., la suddetta società ha chiesto il rinnovo delle predette concessioni, per ulteriori anni quattro;

Vista la dichiarazione predisposta dal Responsabile del Procedimento nella quale viene ripercorsa l'istruttoria amministrativa condotta sulla pratica in oggetto;

Preso atto che a seguito del procedimento di pubblicità adottato dall'Adsp le citate istanze sono state regolarmente pubblicizzate a norma dell'art.18 del R.E.C.N. con avvisi n° 627 e n° 628 del 28.04.2015, nel rispetto dei principi e criteri di derivazione comunitaria, senza che siano pervenute osservazioni e/o istanze in concorrenza;



Preso atto, altresì, che la suddetta società non presenta esposizione debitoria nei confronti di questa Amministrazione, avendo provveduto al pagamento dei canoni pregressi dovuti fino al 2017, come risulta agli atti d'Ufficio ed ha provveduto a costituire adeguata polizza fideiussoria ai sensi dell'art. 17 Regol. Esec. Cod. Nav., n. 535405590 e successiva appendice, emessa dalla HDI Assicurazioni spa, a garanzia di ogni obbligo derivante dall'atto concessorio, ivi compresi diritti e tariffe;

Preso atto che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 10, comma 4, l. c) della legge 84/94 e ss.mm.ii. ha curato l'istruttoria della pratica in oggetto, verificando la legittimità del procedimento – regolare e completo – e la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del provvedimento finale, come di seguito attestato;

IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Messineo

Visti gli esiti della discussione odierna in merito all'argomento;

all'unanimità

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio di una concessione demaniale, con decorrenza dal 1.1.2015 al 31.12.2018, a favore della Alilauro s.p.a. a regolarizzazione della posizione amministrativa, per l'utilizzo dei seguenti beni ubicati al pontile Sannazzaro località Mergellina:

- uno specchio acqueo per il mantenimento di un pontile di mq. 235 adibito all'ormeggio di aliscafi;
- una zona scoperta di mq 210 adibita a praticabile per il transito dei passeggeri;
- due zone per la posa di n. 2 prefabbricati di facile rimozione, di rispettivi mq. 8 e mq. 10 adibiti a biglietterie
- duplice tubazione (collegata a n. 2 serbatoi metallici interrati di mq. 15 cadauno, posti su suolo comunale a meno di m. 30 dal demanio marittimo).

A fronte dell'utilizzo dei suddetti beni/aree demaniali, il canone demaniale dovuto è determinato, in applicazione dell'art. 1 comma 933 della Legge 296/06 e s.m.i., ed ammonta complessivamente ad € 81.727,06 (valore Istat - riferimento circolare n°82 del 11.12.2017 e n° 83 del 21.02.2018 del MIT).

Il rilascio della suddetta concessione è subordinato alla corresponsione del canone annuo 2018 ammontante ad € 20.523,26 come sopra determinato.

Resta fermo l'obbligo del titolare di acquisire tutti gli eventuali, ulteriori nulla osta/autorizzazioni da parte delle Amministrazioni interessate.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti/sottocartella Provvedimenti organi di indirizzo politico/ delibere C.G.

Napoli, 23.05.2018

IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco MESSINEO

IL PRESIDENTE
Pietro SPIRITO

Rif. Rubrica n. 125 /P *Rep. Archivio Dem. B221 /r.a.* Cod. cliente 407491

N.....del Registro concessioni **Anno 2018** N..... del Repertorio

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE

Codice Fiscale 95255720633

IL PRESIDENTE

Vista la legge 28/1/94, n.84 di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n.169;

Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1, del menzionato D. Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L. 84/94 ed ha introdotto, in luogo delle Autorità Portuali, n. 15 Autorità di sistema portuale (di seguito denominata AdSP);

Visto il D.M. n.423 datato 5 dicembre 2016 con il quale il Dott. Pietro Spirito è stato nominato Presidente dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale;

Visto il D.M. 6 aprile 1994 che ha definito gli ambiti di competenza della cessata Autorità Portuale di Napoli, oggi ricompresi nell'ambito della giurisdizione dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale;

Visto il D.M. 18.9.2006 che ha ampliato gli ambiti della circoscrizione territoriale della cessata Autorità Portuale di Napoli - estendendola al porto di Castellammare di Stabia dal Molo Quartuccio al Molo Borbonico - oggi ricompresi nell'ambito della giurisdizione dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale;

Visti gli artt. 36 e ss. del Codice della Navigazione;

Vista la legge 4 dicembre 1993 n. 494 e s.m.i.;

Premesso che:

P'ALILAURO SPA - P. Iva 04453331219 -, con sede legale in Napoli (Porto) -Molo Angioino - edificio Stazione Marittima - era titolare delle seguenti licenze in località Mergellina per le attività connesse all'esercizio delle proprie unità navali veloci per il

collegamento con le Isole del Golfo:

- licenza n. 7/2011, Rep. n. 6370 scaduta il 31.12.2014, avente ad oggetto uno specchio acqueo per il mantenimento di un pontile di mq. 235 adibito all'ormeggio di aliscafi, una zona scoperta di mq 210 adibita a praticabile per il transito dei passeggeri, due zone per la posa di n. 2 prefabbricati di facile rimozione, di rispettivi mq. 8 e mq. 10 adibiti a biglietterie ubicati al pontile Sannazaro località Mergellina, identificata catastalmente presso l'Agenzia del Territorio di Napoli al Foglio n.213, comune censuario F839;
- licenza n. 8/2011, Rep. n. 6371 scaduta il 31.12.2014, avente ad oggetto una duplice tubazione (collegata a n. 2 serbatoi metallici interrati di mq. 15 cadauno, posti su suolo comunale a meno di m. 30 dal demanio marittimo) che, sottotraversando l'intero pontile, termina al punto di distribuzione costituito da un contaltri con macchinetta erogatrice;
- con istanza prot. AP n. 6960 del 2.12.2014, la Società ha chiesto il rinnovo della concessione n. 7/2011 mediante presentazione del modello D2;
- con istanza prot. AP n. 4817 del 2.9.2013, la Società ha chiesto il rinnovo della concessione n. 8/2011 mediante presentazione del modello D2;
- L'AP pubblicava gli avvisi pubblici n. 627 e 628 del 28.4.2015 per la durata di 60 giorni, finalizzati alla presentazione di osservazioni sul rilascio di titolo di durata quadriennale, nel rispetto dei principi e criteri di derivazione comunitaria, senza che siano pervenute ulteriori osservazioni e/o istanze in concorrenza;
- Con delibera n. 51 del 2017 il Comitato di Gestione ha espresso proprio parere favorevole ex art. 9 comma 5 lett. f legge 84/94 e s.m.i. alla regolarizzazione delle occupazioni *sine titulo* in essere con scadenza al 31.3.2018;

- Con delibera n. del 23.6.2018 il Comitato di Gestione ha espresso il proprio parere favorevole al rilascio delle concessioni demaniali aventi ad oggetto l'occupazione dei beni di cui alle licenze n. 7 e 8/2011 a conclusione dei procedimenti, con scadenza fissata la 31.12.2018;
- Il Piano Ormeggi approvato dalla Regione Campania e attualmente vigente ha scadenza fissata al 31.12.2018;
- la Alilauro spa è in regola con il pagamento dei canoni demaniali, liquidati dalle fatture n. 769 e 770 del 17.3.2017, come da reversale n. 1534 del 18.5.2017;
- la Alilauro SpA ha provveduto a depositare le quietanze per le polizze fideiussorie n. 535405590, emessa dalla Groupama Assicurazioni spa;
- la Alilauro spa ha regolarmente corrisposto i canoni demaniali calcolati per l'anno 2018 di cui alle fatture n. e n. del ;

Dato atto che non sono state svolte ulteriori formalità istruttorie in quanto trattasi di beni demaniali marittimi già oggetto di precedente rapporto concessorio e per lo stesso scopo;

Il Dirigente Area Istituzionale

Dott. Emilio SQUILLANTE

Dato atto che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di concessione ex artt. 4-5-6 della L. 241/90, avanzata dall'Ufficio Demanio

Il Segretario Generale

Ing. Francesco MESSINEO

Considerato che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze dell'Ente, e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente,

secondo il presente schema di concessione predisposto dal Dirigente Area Istituzionale;

CONCEDE

all'**ALILAURO SPA** - P. Iva 04453331219 -, con sede legale in Napoli (Porto) – Molo Angioino - edificio Stazione Marittima., nella persona del legale rappresentante *pro-tempore*, di occupare le aree demaniali marittime ubicate al porto di Mergellina, precedentemente ricomprese nelle licenze n. 7 e 8/2011, come di seguito precisate Mergellina per le attività connesse all'esercizio delle proprie unità navali veloci per il collegamento con le Isole del Golfo:

- licenza n. 7/2011, Rep. n. 6370 scaduta il 31.12.2014, avente ad oggetto uno specchio acqueo per il mantenimento di un pontile di mq. 235 adibito all'ormeggio di aliscafi, una zona scoperta di mq 210 adibita a praticabile per il transito dei passeggeri, due zone per la posa di n. 2 prefabbricati di facile rimozione, di rispettivi mq. 8 e mq. 10 adibiti a biglietterie ubicati al pontile Sannazaro località Mergellina, identificata catastalmente presso l'Agenzia del Territorio di Napoli al Foglio n.213, comune censuario F839;
- licenza n. 8/2011, Rep. n. 6371 scaduta il 31.12.2014, avente ad oggetto una duplice tubazione (collegata a n. 2 serbatoi metallici interrati di mq. 15 cadauno, posti su suolo comunale a meno di m. 30 dal demanio marittimo) che, sottotraversando l'intero pontile, termina al punto di distribuzione costituito da un contaltri con macchinetta erogatrice;

La presente licenza è rilasciata, ai soli fini demaniali marittimi e per quanto di specifica competenza, per il periodo decorrente **dall'1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2018**, con l'obbligo di corrispondere all'AdSP, in riconoscimento della demanialità dei beni concessi ed in corrispettivo della presente concessione, il canone

complessivo di € 81.727,06 (*ottantunomilasettecentoventisette/06*), come determinato dall'art. 1 comma 933 della Legge 296/06 e s.m.i., oltre indicizzazione ISTAT, esente IVA ai sensi degli artt. 1,3,4 del D.P.R. 633/72.

Il concessionario ha, comunque, l'obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore nulla osta/autorizzazione previsti dalla legge e rientranti nelle competenze di altre Amministrazioni, e, in particolare, di quelli a carattere edilizio/urbanistico, ambientale e paesaggistico.

Alla scadenza della concessione, il titolare dovrà sgomberare a proprie spese i beni demaniali marittimi occupati, asportandovi le opere amovibili realizzate e le attrezzature ivi installate, e quindi riconsegnarli nel pristino stato nelle migliori e funzionali condizioni all'AdSP.

Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione (e successive modificazioni), il concessionario presenti domanda di rinnovo, prima di detta scadenza, in modo che all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, sia dato corso agli adempimenti istruttori di selezione, non si darà luogo provvisoriamente allo sgombero dei beni concessi, finché non si siano concluse le procedure di selezione.

L'AdSP avrà, comunque, la facoltà di dichiarare la decadenza del titolare dalla presente concessione, nel caso in cui rilevi che lo stesso abbia contravvenuto alle condizioni generali e speciali a cui è subordinata nonché di revocare la presente concessione quando lo ritenga necessario, ai fini della maggiore tutela degli interessi pubblici marittimi, ai sensi dell'articolo 47 e 48 del codice della navigazione, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione. Il concessionario potrà solo ottenere il rimborso della metà del canone pagato nel caso in cui abbia

usufruito della concessione per un periodo non eccedente la metà di quello indicato nella licenza.

Nei suddetti casi di revoca della concessione, o di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, i beni demaniali marittimi, asportandovi le attrezzature di facile rimozione installate, e di riconsegnarli nel pristino stato all'AdSP, sulla semplice intimazione scritta dalla stessa che sarà notificata all'interessato, in via amministrativa, per mezzo di un proprio Agente.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo dell'Ufficio di porto e del Comune entro il cui territorio insiste il bene occupato.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e alla riconsegna dei beni demaniali in concessione, tanto alla scadenza che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'AdSP avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno al concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dalle vigenti leggi, oppure rivalendosi sulle somme depositate ai sensi dell'art. 17 del Regolamento di Esecuzione al C.N. o che potranno ricavarsi dalla vendita delle attrezzature di facile rimozione ivi installate, vendita che l'AdSP avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando, in tal caso, integra la responsabilità della concessionaria per le eventuali maggiori spese delle quali l'AdSP potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dalle vigenti leggi in materia.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'AdSP dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e/o alle proprietà nell'esercizio della presente concessione o per qualunque altro utilizzo non autorizzato dalla presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnati, né variarli; non potrà erigere opere non

consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessa, né recare intralci agli usi ed alla circolazione cui fossero destinate.

Dovrà, inoltre, lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, ai beni demaniali concessi, agli incaricati dell'Autorità, al personale P.G. della Capitaneria di Porto, ai funzionari ed agli agenti del Provveditorato per le Opere Pubbliche, della Finanza e delle Amministrazioni pubbliche che vi avessero interesse.

La presente licenza è inoltre subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

1. i beni demaniali marittimi devono essere adibiti esclusivamente allo scopo per il quale sono stati assentiti in concessione;
2. l'eventuale installazione di insegne pubblicitarie deve essere preventivamente autorizzata dall'AdSP;
3. il concessionario deve curare scrupolosamente la pulizia, la derattizzazione, la disinfestazione dei beni occupati ed il loro riassetto, nonché provvedere alla differenziazione dei rifiuti secondo la normativa vigente in materia, assicurando il rispetto delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro ai sensi del D.lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
4. nessun indennizzo è dovuto al concessionario al termine della concessione per eventuali migliorie apportate alla stessa;
5. è posto in capo al concessionario l'onere dell'ordinaria e della straordinaria manutenzione dei beni concessi, che dovranno essere restituiti, alla scadenza, nelle migliori e funzionali condizioni all' AdSP. Ogni lavoro che non sia di ordinaria manutenzione dovrà essere autorizzato dalla stessa Amministrazione concedente;

6. il concessionario resta unico e solo responsabile sia penalmente che civilmente per qualsiasi danno dovesse derivare a persone o cose durante l'esercizio della concessione a norma dell'articolo 23 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione;
7. il concessionario si obbliga a corrispondere le somme dovute ai concessionari e/o gestori dei servizi di interesse generale individuati dal D.M. 14.11.1994, quale corrispettivo per la fornitura a titolo oneroso dei predetti servizi;
8. il canone versato per la presente concessione si intende corrisposto a titolo provvisorio, e il concessionario, sottoscrivendo il presente atto si impegna a corrispondere eventuali conguagli anche riferiti ad annualità precorse, riconoscendo irrilevante la scadenza della presente licenza in quanto trattasi di impegno pattuito;
9. il concessionario, con la sottoscrizione della presente licenza, conferma l'impegno formale a sgomberare i locali di cui alla presente concessione, a proprie cure e spese, e alla loro contestuale riconsegna nel termine perentorio determinato dall'Autorità concedente, qualora il relativo ambito portuale fosse oggetto di rifunzionalizzazione specialistica e/o contrasti con il nuovo Piano Regolatore Portuale - ex art. 5 Legge 84/94 - e/o con gli ulteriori atti di programmazione adottati dall'AdSP, senza pretese d'indennizzo o rimborso;
10. il concessionario si impegna a corrispondere, in caso di ritardato pagamento dei canoni richiesti, l'indennità di mora e/o interessi previsti dal relativo Decreto AdSP ed è, altresì, edotto che il versamento di detti oneri non pregiudica altre eventuali azioni quali la dichiarazione di decadenza o il ricorso all'Autorità Giudiziaria competente;
11. il concessionario si obbliga a corrispondere i tributi, le tasse e le imposte dovute

per legge, in dipendenza del presente rapporto concessivo;

12. al concessionario incombe l'onere di prevenire, mediante appositi accorgimenti tecnici e azioni di sorveglianza, ogni versamento che possa causare direttamente o indirettamente l'inquinamento dei beni demaniali concessi e delle acque del mare;
13. il concessionario ha l'obbligo di verificare il mantenimento in sicurezza dei beni demaniali marittimi oggetto della presente concessione, segnalando, senza indugio/immediatamente, a questa AdSP l'eventuale stato di pericolo dei beni medesimi, a mezzo di un sistema di comunicazione che comprovi l'avvenuta ricezione della segnalazione stessa o di eliminare immediatamente lo stesso qualora si possa provvedere con interventi di ordinaria manutenzione;
14. ai fini dell'articolo 47 lett.d) il numero di rate di canone il cui mancato pagamento comporta la decadenza della concessione è fissata in n. 1;
15. il concessionario si obbliga a registrare il presente atto presso il competente Ufficio Finanziario - Agenzia delle Entrate Napoli 3 - in regime proporzionale rispetto al valore dello stesso, secondo la normativa vigente, nonché a versare quanto dovuto in caso di ritardata registrazione.

Al concessionario:

- avendo regolarmente corrisposto i canoni dovuti per la presente concessione e, da ultimo, il canone 2018, come risulta da reversale di introito n. ;
- avendo prestato idonea garanzia ex art. 17 reg. cod. nav. a mezzo polizza fideiussoria n. 535405590 e successiva appendice, emessa dalla HDI Assicurazioni spa per l'importo complessivo di € 26.581,12;

si rilascia la presente licenza, che egli sottoscrive in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi più sopra espressi, dichiarando di eleggere il proprio domicilio in Napoli (Porto) - Molo Angioino, edificio Stazione

Marittima, CAP 80133.

Napoli,

IL CONCESSIONARIO

.....

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile, il concessionario ha preso attenta visione e dichiara di accettare espressamente la condizioni speciali contrassegnate dai nn, 1 al 15.

IL CONCESSIONARIO

.....

**L'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR TIRRENO CENTRALE
IL PRESIDENTE
Pietro SPIRITO**